



Francesco Prestigiaco

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via Gioacchino Di Marzo n. 48

90144 - Palermo

Palermo, 30.03.2020

Oggetto: MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: AL REDDITO DEI PROFESSIONISTI E DELLE IMPRESE – DL. 17.03.2020 N. 18.

Gent.mi Clienti,

con la presente circolare, a causa della chiusura delle attività, in particolar modo di quelle imprenditoriali e quelle professionali, imposta dal Governo Italiano per la lotta contro il CORONAVIRUS mi preme, con la presente circolare informativa, cercare di fornire alcuni chiarimenti in relazione agli aiuti che lo Stato Italiano ha predisposto con il DL n. 18/2020 ed il successivo decreto attuativo dell'art. 44 del su citato DL n. 18/2020, soprattutto in merito alle modalità per la imminente fruizione.

Preliminarmente, mi occorre chiarire che, tale esposizione sarà effettuata solamente riguardo ai titolari di P. IVA ed in tre step: **1)** aiuti che riguardano tutte le categorie; **2)** aiuti che riguardano coloro che sono iscritti all'INPS; **3)** aiuti che riguardano coloro che sono iscritti alle Casse Previdenziali di diritto privato (praticamente tutti gli altri non tutelati dall'INPS, es.: ingegneri, architetti, medici, psicologi, avvocati, ecc....); si precisa fin da subito che per la quasi totalità degli interventi statali vige il regime della incumulabilità tra le indennità.

Verranno allegati assieme alla presente circolare anche i riferimenti normativi dai quali sono state tratte queste mie considerazioni.

**I
STEP**

(Aiuti per tutte le categorie)

In questa prima categoria di aiuti, sicuramente possiamo individuare la **sospensione degli adempimenti contributivi** fino al 31.05.2020 (da pagarsi in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o in cinque rate senza addebito di ulteriori sanzioni e interessi); in particolare, però, Vi suggerisco di fare riferimento a ciò che verrà statuito da ogni Ente di appartenenza in virtù della capacità di sopportabilità finanziaria da parte di ciascuno di esso: a titolo meramente esemplificativo posso ad esempio comunicarVi che la Cassa Previdenza dei Dottori Commercialisti ha deciso, oltre che di sospendere i versamenti dei contributi fissi, di sospendere anche quelli rateali ed a percentuale e fino alla data del 31.10.2020; in più, la Stessa Cassa Previdenziale, sta cercando di far valere comunque questa annualità ai fini pensionistici anche in assenza di contribuzione da parte degli iscritti. Ciò non toglie



Francesco Prestigiaco

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via Gioacchino Di Marzo n. 48

90144 - Palermo

comunque il fatto che ogni iscritto possa continuare a versare regolarmente i contributi spettanti.

Una seconda tipologia di aiuto, riguarda il **bonus baby-sitting (art. 23 DL n. 18/2020)**: a far data dalla entrata in vigore del DL n.18/2020, **in alternativa** al congedo parentale (di cui si dirà in seguito), per i medesimi lavoratori beneficiari con figli con età non superiore a 12 anni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 (dal 05.03.2020). Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Questa tipologia di prestazione è fruibile anche da tutti i titolari di P. IVA senza limite di reddito e/o reddito ISEE e **viene erogata per tutti i soggetti esclusivamente dall'INPS**.

All'interno del sito dell'INPS, tra l'altro è già presente una circolare del 27.03.2020, che illustra la modalità di corresponsione di tale bonus, che sarà fruibile a far data dal 01.04.2020: la modalità di richiesta dell'aiuto, prevede la necessità di dotarsi di un codice PIN dispositivo semplificato e personale, che verrà immediatamente rilasciato dall'INPS una volta che ci si è collegati alla pagina dell'aiuto da richiedere (a quanto pare con sms inviato al proprio numero di cellulare).

II STEP

(Aiuti per coloro che hanno come Cassa Previdenziale l'INPS – tali aiuti riguardano personalmente anche i soci accomandatari delle società di persone – SAS / SNC iscritte all'INPS alla Gestione Artigiani e/o Commercianti)

Oltre agli aiuti di cui al **I step** – per coloro che naturalmente **non** sono già titolari di altre tipologie di sostegno al reddito (pensioni, stipendi, altre indennità, ecc...) - , gli **iscritti all'INPS** (autonomi, titolari di P. IVA individuale, autonomi iscritti alla gestione separata, co.co.co., collaboratori occasionali, dipendenti di ditte private) hanno diritto ai seguenti aiuti.

Congedo parentale (art. 23 DL n. 18/2020): Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto

Dottore Francesco Prestigiaco – Codice Fiscale: PRSFNC75M08G273N

Via Gioacchino Di Marzo n. 48 – 90144 Palermo

Telefono/fax: 0915082028; Cell.: 3292762772; E-mail: fprestigiaco@gmail.com

PEC: francesco.prestigiaco@pec.commercialistipa.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Palermo Sez. A n. 1974



Francesco Prestigiacomò

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via Gioacchino Di Marzo n. 48

90144 - Palermo

previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. **La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Indennità di euro 600 (art. 27 DL n. 18/2020): Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda: all'interno del sito dell'INPS, è già presente una circolare del 27.03.2020, che illustra la modalità di corresponsione di tale bonus, che sarà fruibile a far data dal 01.04.2020: la modalità di richiesta dell'aiuto, prevede la necessità di dotarsi di un codice PIN dispositivo semplificato e personale, che verrà

Dottore Francesco Prestigiacomò – Codice Fiscale: PRSFNC75M08G273N

Via Gioacchino Di Marzo n. 48 – 90144 Palermo

Telefono/fax: 0915082028; Cell.: 3292762772; E-mail: fprestigiaco@gmail.com

PEC: francesco.prestigiacomò@pec.commercialistipa.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Palermo Sez. A n. 1974



Francesco Prestigiacommo

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via Gioacchino Di Marzo n. 48

90144 - Palermo

immediatamente rilasciato dall'INPS una volta che ci si è collegati alla pagina dell'aiuto da richiedere (a quanto pare con sms inviato al proprio numero di cellulare).

III

STEP

(Aiuti per coloro che hanno come Cassa Previdenziale un Ente di diritto privato)

Oltre agli aiuti di cui al **I step** – per coloro che naturalmente **non** sono già titolari di altre tipologie di sostegno al reddito (pensioni, stipendi, altre indennità, ecc...) - , per gli **iscritti alle Casse Previdenziali Private**, il DL n. 18/2020 ha riservato l'art. 44 demandando alla istituzione di un FONFO PER REDDITO DA ULTIMA ISTANZA (poveri noi!!!) le modalità di aiuto.

Tale art. 44, ha necessitato di un ulteriore decreto attuativo per esplicitare le modalità e i tempi di attuazione per erogare tali aiuti.

In buona sostanza, è stata riconosciuta a tali professionisti la **indennità di euro 600,00**, ma con dei **paletti ben definiti e fortemente limitanti**:

Art. 1

Il sostegno al reddito, costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'indennità, corrisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e **non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 17 marzo 2020 n. 18, nonché con il reddito di cittadinanza.**



Francesco Prestigiaco

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via Gioacchino Di Marzo n. 48

90144 - Palermo

L'indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

Art. 2

(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell'attività)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Art. 3

(Modalità di attribuzione dell'indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato ai sensi dell'articolo 4.
2. L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
3. L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
 - b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
 - d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
 - e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di



Francesco Prestigiaco

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Via Gioacchino Di Marzo n. 48

90144 - Palermo

redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accredito del importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

Ricordo, infine, che l'art. 31 del DL n. 18/2020 prevede che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, ricordo, per semplificare, che la data fondamentale per poter fare le richieste è il 01.04.2020 e che occorre, a seconda dell'Ente previdenziale di appartenenza, immediatamente attivarsi per iniziare a consultare il relativo sito Istituzionale (INPS o Ente Privato).

PERSONALMENTE, AVVISO CHE RIMANGONO SEMPRE ATTIVI I CANALI MAIL E TELEFONO CELLULARE PERSONALE: 3292762772.

Rassicuro nuovamente tutti che l'attività lavorativa è in essere e continuerà normalmente, è cambiata momentaneamente solamente la modalità.

Auguro a tutti noi che questo forte disagio possa al più presto terminare.

Un cordiale saluto.

Francesco Prestigiaco